
Le pene sostitutive (artt. 53 e seguenti L. 689/81)

Guido Anetrini - guido_anetrini@hotmail.it

Il quadro vigente sino al 29.12.2022

SCOPO PERSEGUITO DAL LEGISLATORE:

- limitare l'accesso al carcere nel caso di pene detentive "brevi" (effetti criminogeni dell'ingresso in carcere);
- le pene sostitutive si affiancavano nel nostro ordinamento:
 - sospensione condizionale della pena;
 - misure alternative alla detenzione.

Il quadro vigente sino al 29.12.2022

1. PENA PECUNIARIA
2. LIBERTA' CONTROLLATA
3. SEMIDETENZIONE

(+ ESPULSIONE DELLO STRANIERO DAL TERRITORIO DELLO STATO, cfr. T.U. Immigrazione)

Il quadro vigente sino al 29.12.2022

1. PENA PECUNIARIA

—> nei casi di conversione sino a 6 mesi di pena detentiva

—> criterio di conversione:

1 giorno di pena detentiva = 250 - 2.500 Euro (sino alla C. Cost. 28/2022)

1 giorno di pena detentiva = 75 Euro - 2.500 Euro (situazione quasi analoga a quella prevista per il decreto penale di condanna, cfr. art. 459 c.p.p.).

Esecuzione pressoché assente: tra il 2015 e il 2018, 1 - 2% delle condanne.

Il quadro vigente sino al 29.12.2022

2. LIBERTA' CONTROLLATA

Applicabile sino a 1 anno di pena detentiva. Pena sostitutiva “*fluida*”, con un contenuto non predeterminato, che comporta, in ogni caso, alcuni divieti ed alcuni obblighi.

Divieto: di allontanarsi dal comune di residenza, di detenere armi;

Obblighi: di presentarsi almeno una volta al giorno presso gli uffici di pubblica sicurezza.

Nell'aprile 2021: 104 persone in libertà controllata.

Il quadro vigente sino al 29.12.2022

3. SEMIDETENZIONE

Applicabile sino a 2 anni detenzione.

Obbligo di trascorrere almeno 10 ore presso un istituto di detenzione.

+ ulteriori obblighi e divieti

Nell'aprile 2021: 2 persone in semidetenzione.

Fallimento.

- Scarsa vantaggiosità (sosp. condiz.).
- Il criterio di conversione della pena pecuniaria penalizzante (6 mesi = Euro 45.000).
- Le misure alternative alla detenzione.
- La difficoltà per il giudice del merito di compiere un'istruttoria sull'applicabilità della pena sostitutiva.
- Istituti deflattivi recentemente introdotti (m.a.p. e art. 131-bis c.p.)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Legge delega 137/2021

- ampliamento della soglia della pena detentiva convertibile (viene meno il “parallelismo” con la sospensione condizionale);
- abolizione della libertà controllata e della semidetenzione;
- introduzione del lavoro di pubblica utilità;
- introduzione di un nuovo criterio di conversione pena detentiva / pena pecuniaria;
- coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.)

Il quadro vigente sino dal 30.12.2022

Art. 53, comma 1, L. 689/1981

1. PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA → 1 anno di pena detentiva
2. LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO → 3 anni
3. DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA → 4 anni
4. SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA → 4 anni

Il quadro vigente dal 30.12.2022

1. Pena pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981)

Il valore giornaliero di conversione: **5 / 2.500 Euro** (e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare).

Rateizzabile (nuovo art. 133-ter c.p.): da 6 a 60 rate. No interessi.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

1. Pena pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981)

La pena pecuniaria, anche se sostitutiva, si considera sempre come tale (= disciplina previgente) → ad esempio: patteggiamento una pena pecuniaria sostitutiva. La sentenza di applicazione della pena non determina la revoca della sospensione condizionale precedentemente applicata. Revoca che invece avrebbe avuto luogo se avessi patteggiato la pena detentiva.

(L.p.u., d.d., s.l. si considerano invece come pena detentiva).

Il quadro vigente dal 30.12.2022

2. Lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis L. 689/1981)

Implica lo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività.

Condannato deve svolgere non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale.

1 giorno di l.p.u. corrisponde a 2 ore di prestazione lavorativa

Il quadro vigente dal 30.12.2022

2. Lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis L. 689/1981)

Nel caso di decreto penale o di patteggiamento, lo svolgimento dei lavori + il risarcimento del danno (o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato) --> revoca della confisca, salvi i casi di confisca obbligatoria.

Con il decreto penale di condanna, su richiesta dell'indagato o dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di 1 anno con la pena sostitutiva degli l.p.u. (art. 53, ultimo comma, L. 689/1981) (+ cfr. nuovo art. 459, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

3. Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981)

Obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di 12 ore al giorno. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno 4 ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita.

Il luogo di esecuzione deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa e non può essere un immobile occupato abusivamente.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

3. Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981)

1 giorno di detenzione domiciliare = 1 giorno di pena detentiva.

La detenzione domiciliare è disposta dal giudice tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che riferisce periodicamente sulla condotta del condannato e sul suo percorso di reinserimento sociale.

Il giudice può prescrivere mezzi elettronici di controllo.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

4. Semilibertà sostitutiva (art. 55 L. 689/1981)

Comporta l'obbligo di trascorrere almeno 8 ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, studio e formazione.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

4. Semilibertà sostitutiva (art. 55 L. 689/1981)

1 giorno di semilibertà = 1 giorno di pena detentiva

Durante la permanenza nell'istituto di pena, il condannato è sottoposto alla legge di ordinamento penitenziario.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

A_ Prescrizioni (eccetto che per la pena pecuniaria) (art. 56-ter L. 689/1981)

- divieto di portare armi;
- divieto di frequentare pregiudicati;
- obbligo di permanere in un ambito territoriale, di regola regionale;
- obbligo di conservare il provvedimento;
- eventuale divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla p.o. (art. 282-ter c.p.p.)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

B_ Alle pene sostitutive non si applica la sospensione condizionale della pena (art. 61-bis L. 689/1981).

—> E' la stessa *ratio* sottesa alle pene sostitutive che preclude l'applicazione dell'istituto: per sua natura, la pena sostitutiva deve infatti essere eseguita.

—> Fine del dibattito giurisprudenziale.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

C_ Ai fini della determinazione dei limiti di pena entro cui possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale (art. 53, ultimo comma, L. 689/1981).

Esempio:

—> pena base: 11 mesi di reclusione;

—> aumento di cui all'art. 81, comma II, c.p.: 2 mesi di reclusione.

Pena finale: 1 anno, 1 mese di reclusione.

Non è possibile la sostituzione con la pena pecuniaria (13 mesi di reclusione)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

Mutamento significativo, poiché, secondo la disciplina ante-Cartabia, *“nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, [...], si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma **soltanto** per la pena che dovrebbe infliggersi **per il reato più grave**”*.

La pena per il reato più grave triplicabile ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, c.p.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

Nella disciplina ante-Cartabia:

- pena pecuniaria: applicabile fino a 1 anno e 6 mesi di pena detentiva (1 anno nella disciplina post-Cartabia);
- libertà controllata: fino a 3 anni;
- semidetenzione: fino a 6 anni (4 anni la semilibertà post-Cartabia).

Siamo davvero sicuri che la riforma Cartabia abbia esteso il campo di applicazione delle pene sostitutive?

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Disposizioni comuni a tutte le pene sostitutive

D_ Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione (art. 67, comma 1, L. 689/1981).

Eccezione (nuovo art. 47, comma 3-ter, O.P.): ***“L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicurati comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile”.***

Il quadro vigente dal 30.12.2022

L'applicazione (art. 58 L. 689/1981)

- discrezionale (il giudice *“può applicare”*, non *“applica”*);
- applicate se ritenute *“più idonee”* alla rieducazione del condannato;
- non applicate se sussistono *“fondati motivi”* per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute;
- tra le varie pene sostitutive, viene scelta quella che comporta il *“minor sacrificio di libertà personale”*;
- se viene applicata la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare *“le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria”*.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

L'applicazione (art. 59 L. 689/1981)

Esclusioni oggettive e soggettive:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso **un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive**; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e **non l'ha pagata**, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) **nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale**, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'**articolo 4-bis** della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo **non** si applicano agli **imputati minorenni**.

Esecuzione.

- Pena pecuniaria.
- Lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
- Detenzione domiciliare e semilibertà sostitutivi.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° **Esecuzione della pena pecuniaria** (art. 71 L. 689/1981).

Si applicano le disposizioni dell'art. 660 c.p.p. (che, in sintesi, prevedono che, nel caso di mancato pagamento, il pubblico ministero chieda la conversione della pena insoluta al magistrato di sorveglianza).

- se il pagamento è reso impossibile dalle condizioni economiche e patrimoniali del condannato → in **l.p.u.** o, se il condannato si oppone, nella **d.d.**;
- negli altri casi → **s.l.** o **d.d.** (potere discrezionale ex art. 58 L. 689/1981)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

- **Esecuzione dei lavori di pubblica utilità (art. 63 L. 689/1981).**
 - Il condannato viene preso in carico dall'U.E.P.E.;
 - ultimati i lavori, il giudice *“dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca [...]”* (revoca della confisca nei soli casi di d.p. e di sentenza di patteggiamento, seguiti da l.p.u. + risarcimento / eliminazione delle conseguenze dannose del reato, cfr. art. 56-bis, quinto comma, L. 689/1981) (cfr. art. 47, comma 12, O.P. per il positivo svolgimento dell'aff. prova);
 - il giudice può modificare, su istanza del condannato *“da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna”*, può modificare le prescrizioni imposte al condannato;

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° Esecuzione dei lavori di pubblica utilità (art. 63 L. 689/1981).

- Il giudice può revocare i lavori di pubblica utilità nei casi di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni. Ove ritenga di disporre la revoca, procede ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (art. 66, commi 2 e 3, L. 689/1981);
- il condannato agli l.p.u. può ottenere una sospensione della prestazione lavorativa per un periodo non superiore a 45 giorni all'anno per esigenze di salute, lavoro e studio (art. 69, comma II, L. 689/1981);

—> **E' il giudice (non il magistrato di sorveglianza) che ha emesso la sentenza di condanna allo svolgimento degli l.p.u. ad emanare i provvedimenti della fase esecutiva dei lavori di pubblica utilità. Ciò anche nel caso di cumulo di pene.**

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° Esecuzione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutivi (art. 62 L. 689/1981).

- La sentenza è trasmessa al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato;
- il magistrato di sorveglianza valuta l'attualità delle prescrizioni ed eventualmente le modifica;
- le prescrizioni sono modificabili, su istanza del condannato, nel corso dell'esecuzione (art. 64, comma I, L. 689/1981);

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° Esecuzione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutivi (art. 62 L. 689/1981).

- Il magistrato di sorveglianza può revocare la d.d. e la s.l. nei casi di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni. Ove ritenga di disporre la revoca, procede ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (art. 66, commi 2 e 3, L. 689/1981).
- i condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutivi possono ottenere licenze per un periodo non superiore a 45 giorni all'anno (art. 69, comma I, L. 689/1981);
- le prescrizioni sono modificabili, su istanza del condannato, nel corso dell'esecuzione (art. 64, comma 1, L. 689/1981);

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° **Esecuzione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutivi** (art. 62 L. 689/1981).

- La detenzione domiciliare e la semilibertà sostitutivi sono rinviabili ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. dal tribunale di sorveglianza (ipotesi di rinvio obbligatorio e facoltativo della pena) (art. 69, comma 4, L. 689/1981.);
- tuttavia, al condannato alla semilibertà sostitutiva può essere concessa la pena della detenzione domiciliare (---> in tal caso, l'esecuzione prosegue).

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° **Cumulo** (art. 70 L. 689/1981).

- Se sono state pronunciate più sentenze a pena sostitutiva, si osservano le norme generali di cui agli artt. 71 - 80 del codice penale (c.d. cumulo materiale);
- Se il cumulo delle pene sostitutive non eccede i 4 anni, allora le pene sostitutive si applicano distintamente, anche oltre i limiti previsti per la pena pecuniaria e i lavori di pubblica utilità.

Ad esempio: Sentenza 1 (1 anno di reclusione -> Euro 20.000) + Sentenza 2 (1 anno di reclusione -> Euro 20.000), cumulo = Euro 40.000. Allora è costituzionalmente legittimo l'art. 53, ult. comma, L. 689/1981, in forza del quale *“si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale”*?

Il quadro vigente dal 30.12.2022

° **Cumulo** (art. 70 L. 689/1981).

- Se il cumulo delle pene sostitutive eccede i 4 anni, allora si applica la pena sostituita (ossia la detentiva), salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni 4.

Ad esempio: Sentenza 1 (3 anni di reclusione -> 3 anni di l.p.u.) + Sentenza 2 (2 anni di reclusione -> 2 anni di d.d.), si eseguono 5 anni di reclusione, salvo che, nel frattempo, il condannato abbia già concretamente espiato almeno 1 anno di l.p.u. e 1 anno di d.d.

- Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo quelle detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Norme transitorie.

Correttamente, non sono state previste dalla riforma Cartabia. Si tratta di norme di diritto penale sostanziale, con conseguente applicazione dell'**art. 2, comma 4, c.p.**

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Patteggiamento.

“L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva [...]” (art. 444 c.p.p.).

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Decreto penale di condanna.

L'indagato e l'imputato possono chiedere la sostituzione della pena detentiva con quella dei **lavori di pubblica utilità** (art. 459, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.).

La richiesta è formulabile sia prima dell'esercizio dell'azione penale sia dopo l'emissione del decreto penale di condanna.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Dibattimento.

Art. 545-bis c.p.p. (“Condanna a pena sostitutiva”)

“Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Art. 545-bis c.p.p.

“Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria.”

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Art. 545-bis c.p.p.

“Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545.

Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3”.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Art. 545-bis c.p.p.

Le condizioni di applicazione:

- la pena detentiva non deve essere superiore a 4 anni;
- non deve essere stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- l'imputato, personalmente o mediante procuratore speciale, deve chiedere la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria;
- il giudice può fissare un'apposita udienza successiva a quella di lettura del dispositivo;
- il giudice può disporre l'acquisizione di un programma di trattamento;
- il giudice dà lettura del dispositivo c.d. "*integrato*" (cioè contenente il riferimento alla pena sostitutiva, cfr. art. 61 L. 689/1981);
- i termini di impugnazione decorrono dalla lettura del dispositivo "*integrato*" o "*confermato*".

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Art. 545-bis c.p.p.

E' logico predisporre un programma di trattamento all'esito del primo grado di giudizio, se la sentenza di primo grado sarà impugnata e se l'esecuzione della pena sostitutiva avrà luogo molto tempo più tardi rispetto alla pronuncia di primo grado?

Si applica anche nel giudizio abbreviato (art. 442, comma 1, c.p.p.: *“terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti”*) e nei casi di citazione diretta a giudizio (art. 554-ter c.p.p.).

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Impugnazione.

"Il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto".

(Cass. Pen., Sez. Un., 17 marzo 2017, nr. 12872)

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Imputati minorenni e militari.

Le pene sostitutive si applicano anche agli imputati minorenni e ai reati militari (artt. 75 e 75-bis L. 689/1981).

L'estinzione delle contravvenzioni mediante adempimento delle prescrizioni (artt. 12-ter / 12-nonies L. 283/1962)

Guido Anetrini - guido_anetrini@hotmail.it

Il quadro vigente dal 30.12.2022

Nella materia dell'igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, è stato introdotto un sistema estintivo pressoché analogo - in relazione ai presupposti e alla disciplina - a quello già vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (disciplinato dal D. Lgs. 758/1994).

Le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia sono quelle di cui agli artt. 12-ter / 12-nonies L. 283/1962.

Sistema estintivo

Prescrizione

(da adempiere
entro un termine,
prorogabile)

Pagamento in sede amministrativa

(1/3 dell'ammenda)
oppure L.p.u.

Estinzione del reato

Il quadro vigente dal 30.12.2022

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE (art. 12-ter L. 283/1962)

- a) il reato deve essere una contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa o congiunta a quella dell'arresto;
- b) la contravvenzione non deve concorrere con delitti;
- c) la contravvenzione deve avere cagionato un danno o pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie;
- d) la contravvenzione deve essere prevista dalla L. 283/1962 o da altre norme in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti o bevande.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

PRESCRIZIONE (art. 12-ter L. 283/1962)

L'organo accertatore impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per il suo adempimento, comunque non superiore a 6 mesi.

La prescrizione è finalizzata alla rimozione della situazione antigiuridica.

Contestualmente, l'organo accertatore trasmette il verbale di prescrizione e la notizia di reato al pubblico ministero (il quale può apportare modifiche al verbale stesso).

Il quadro vigente dal 30.12.2022

ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE (artt. 12-quater e 12-quinquies L. 283/1962).

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al contravventore, l'organo accertatore verifica l'adempimento della prescrizione.

—> SE LA PRESCRIZIONE E' STATA ADEMPIUTA, il contravventore è ammesso a **pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari a 1/6 del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione.

Il quadro vigente sino dal 30.12.2022

ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE (artt. 12-quater e 12-quinquies L. 283/1962).

In alternativa, se il contravventore è impossibilitato a pagare la somma in ragione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, **può chiedere (personalmente o tramite procuratore speciale) al pubblico ministero di svolgere gli l.p.u.**

“L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore [...]”.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE (artt. 12-quater e 12-quinquies L. 283/1962).

Criterio di ragguglio: 250 Euro / 1 giorno di l.p.u.

1 giorno di l.p.u. implica 2 ore di prestazione lavorativa.

Gli l.p.u. non possono avere durata superiore a 6 mesi.

Il contravventore può comunque interrompere gli l.p.u. e pagare la somma residua.

Il quadro vigente dal 30.12.2022

ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE O MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA (art. 12-octies L. 283/1962).

Nel caso di **adempimento tempestivo** della prescrizione e di pagamento della somma in sede amministrativa, **il pubblico ministero chiede l'archiviazione e la contravvenzione è estinta.**

Il quadro vigente dal 30.12.2022

INADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE E MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA (artt. 12-quater e 12-nonies L. 283/1962).

Se il contravventore non adempie tempestivamente alla prescrizione o non paga la somma, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero (art. 12-quater, ultimo comma, L. 283/1962).

In tal caso, il procedimento penale - che, al fine di dare corso al sistema estintivo, è rimasto sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato (art. 12-septies L. 283/1962) - riprende il suo corso.

Se l'adempimento è stato meramente intempestivo, tuttavia,

- a) la pena è diminuita (circostanza attenuante speciale ad effetto comune);
- b) prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, il contravventore può chiedere l'**oblazione speciale ex art. 162-bis c.p.** (in tal caso, la somma da versare è pari a $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda prevista) ((art. 12-nonies L. 283/1962).

Per ogni richiesta:

Guido Anetrini - guido_anetrini@hotmail.it
